PROTOCOLLO D'INTESA

Il Ministro dell'Interno prende atto della riconfermata aspirazione alla creazione di un comparto sicurezza, che stabilisca forme di omogeneizzazione dei trattamenti economici e delle carriere degli appartenenti alle Forze di Polizia, al fine di evitare squilibri.

All'uopo il Ministro dell'Interno, in relazione a quanto già affermato in materia di «Comparto Sicurezza» nel protocollo d'intesa allegato al secondo contratto nazionale di lavoro, istituirà, presso il suo Ufficio di Gabinetto, una Commissione, presieduta da un Sottosegretario di Stato o da un suo delegato e composta da funzionari delle Amministrazioni interessate con specifica competenza in materia di ordinamento del personale e di trattamento economico con il compito di studiare ed istruire la questione e di produrre, previa consultazione dei sindacati e degli organismi rappresentativi del personale interessato, una relazione finale — entro il 30 settembre 1990 — con l'indicazione delle possibili soluzioni anche di ordine legislativo, nel rispetto della specificità e degli ordinamenti dei singoli Corpi di Polizia.

Il Ministro dell'Interno, considerato che il personale della Polizia di Stato e quello di tutte le altre forze di polizia, pur assumendo il sistema stipendiale per livelli retributivi previsto dalla legge n. 312/1980, ha conservato un ordinamento per carriere articolato in più qualifiche o gradi e con una progressione di tipo verticale e che in conseguenza di ciò si registra un addensamento di più qualifiche o gradi gerarchicamente ordinati nello stesso livello retributivo ed un non sempre soddisfacente apprezzamento dell'anzianità di servizio, si dichiara disponibile ad attivare le procedure per una revisione del vigente sistema stipendiale secondo parametri.

A questo fine, sarà istituita dal Ministro dell'Interno un'apposita Commissione, presieduta da un Sottosegretario di Stato o da un suo delegato e composta da funzionari delle Amministrazioni interessate con specifica competenza nelle materie oggetto di esame, che studi un progetto di diverso sistema stipendiale che tenga conto dell'ordinamento per qualifiche del personale della Polizia di Stato, da predisporre entro il 30 settembre 1990 e da sottoporre sentite le OO.SS. firmatarie del presente protocollo alla valutazione delle Amministrazioni interessate ed al successivo eventuale iter legislativo.

Il Ministro dell'Interno, in accoglimento delle richieste delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo d'intesa, conviene:

- sull'opportunità di procedere, tenuto conto che a partire dal 1° maggio 1990 avrà definitiva applicazione l'accordo in materia di orario di servizio stipulato il 15 giugno 1988, ad una riconsiderazione, con i sindacati firmatari del presente protocollo, dei precedenti accordi quadro in materia di orario e turni di servizio, lavoro straordinario, aggiornamento ed addestramento professionale, mense e spacci, ambiente e salubrità, nonché per i criteri di applicazione della presenza qualificata di cui agli artt. 31, secondo comma, e 32 del D.P.R. 782/1985, entro il 30 aprile 1990.
- Nella prospettiva di arrivare anche attraverso le scelte in materia di orario di servizio e formule organizzative che assicurino un sempre più efficace capacità d'intervento, un più esteso e capillare controllo del territorio e una più incisiva azione investigativa, si conviene, anche per soddisfare in maniera più compiuta esigenze di omogeneità sul territorio nazionale in vista delle scadenze europee



La firma dell'accordo da parte della delegazione governativa. Nelle pagine seguenti: il capo della Polizia ed il tavolo della controparte pubblica.

del 31 dicembre 1992, di indicare nell'accordo quadro nazionale le varie ipotesi in materia di orario di servizio da osservare in ciascun tipo di ufficio e reparto e nelle altre materie oggetto di contrattazione per eventuali varianti a livello locale.

● Nello stesso accordo nazionale quadro saranno stabiliti i tempi di durata delle trattative a livello locale, trascorsi i quali, senza che intervenga un'intesa, si darà applicazione a quanto fissato nell'accordo quadro nazionale. I motivi della mancata intesa saranno valutati tra le strutture nazionali dei sindacati firmatari dell'accordo quadro nazionale e i rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la indicazione di possibili vie di soluzione, da prospettare alle istanze locali ai fini dell'accordo.

● Dovrà inoltre essere indicato, nell'accordo nazionale quadro, da stipulare entro tre mesi dalla firma del presente protocollo, un criterio che, nel caso in cui non si raggiunga un accordo unanime in sede locale, consenta comunque di considerarlo efficace.



● Che i rappresentanti delle OO.SS. nelle commissioni miste centrali e periferiche esistenti (Commissione per la qualità e funzionalità del vestiario, Commissione consultiva per i criteri di formazione e qualificazione professionale, Commissione ambiente e salubrità, Commissione spacci), fermo restando il numero, vengano designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo in relazione ai voti validi espressi nella elezione dei rappresentanti del personale nel Consiglio di Amministrazione.

Il Ministro dell'Interno si impegna, inoltre:

● a diramare, in attuazione alle norme in vigore, disposizioni perché il personale che attualmente svolge mansioni di carattere tecnico e che non ha chiesto di transitare nei ruoli tecnici continui a svolgere le stesse mansioni fino a quando non saranno ultimate le procedure di concorso per l'assunzione di personale tecnico in numero tale da raggiungere una copertura di posti in organico ritenuta sufficiente per la funzionalità dei servizi tecnici, privilegiando il personale più anziano; si impegna, altresì, a destinare prioritariamente ai settori operativi, contestualmente all'assunzione di personale tecnico sempre che non ne derivi nocumento al soddisfacimento delle esigenze di servizio, quel personale che ne abbia fatto esplicita richiesta e tenendo conto delle aspirazioni dello stesso personale.
Detto personale sarà avviato ad appositi corsi di aggiornamento.

● A sperimentare, in alcuni uffici, secondo metodi e criteri elaborati dai competenti uffici del Dipartimento, sentite le OO.SS. firmatarie del presente accordo, un'articolazione dell'orario settimanale su cinque turni di servizio giornaliero.

● Ad accelerare le procedure per l'applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 24 aprile 1982 n. 339, relativo al personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio.

● Ad emanare, in linea con quanto stabilito nell'accordo quadro e tenuto conto dell'importanza dell'aggiornamento professionale anche per il personale appartenente ai ruoli tecnici e al ruolo professionale, le conseguenti disposizioni.

● Ad esaminare la possibilità, una volta concluse le procedure d'inquadramento nei ruoli tecnici del personale che ne ha fatto a suo tempo richiesta, di riaprire i termini per il passaggio a detti ruoli del personale che dovesse farne domanda.

● A far conoscere alle OO.SS., in considerazione delle loro richieste, i criteri per i trasferimenti di sede a domanda e ad informarne successivamente il personale con apposita circolare.

● A riesaminare, d'intesa con i Corpi interessati, i criteri di valutazione del requisito del «senza demerito» richiesto per l'attribuzione dell'assegno funzionale.

● A precisare che la nota a verbale n. 2 allegata all'accordo nazionale quadro siglato il 15 dicembre 1988, con la quale i viaggi di andata e ritorno del personale della Polizia di Stato dalla sede dell'ufficio o reparto a quella nella quale si devono svolgere i servizi vengono considerati come lavoro straordinario, va riferita agli appartenenti a tutti gli uffici e reparti della Polizia di Stato.

● A pubblicare su Polizia Moderna e su un apposito opuscolo il contratto ed i relativi allegati.

● A prevedere un distintivo di qualifica e corsi di aggiornamento per il personale della Polizia di Stato che ha acquisito la specializzazione di interprete.

● A esaminare la possibilità di istituire una cassa mutua a favore del personale della Polizia di Stato.

● A riconsiderare la richiesta sindacale di introdurre il riposo compensativo una volta che sarà stato definito il già avviato discorso relativo all'ampliamento degli organici ed alla luce di quanto emergerà dalla sperimentazione dell'articolazione dell'orario settimanale su cinque turni di servizio giornaliero.

Il Ministro dell'Interno si impegna a porre in esser ogni iniziativa per la rapida definizione del previsto au mento dell'organico della Polizia di Stato e in relazion a detto aumento a far sì che sia destinato comunque all Questure ed alle specialità della Polizia di Stato un mag gior numero di personale dei ruoli dei dirigenti, commi sari ed ispettori provvedendo, contestualmente, alla rev sione degli organigrammi.

DICHIARAZIONE D'INTENTI

Il Ministro dell'Interno si impegna a proporre nel disegno di legge di copertura finanziaria apposite previsioni normative finalizzate a:

- consentire l'attribuzione al personale della Polizia Stradale impiegato nei servizi autostradali dell'eventuale maggiorazione della indennità prevista dalle convenzioni già stipulate con le società concessionarie delle autostrade;
- a risolvere la sperequazione esistente tra gli appartenenti alla Polizia di Stato cessati dal servizio prima del luglio 1980 e quelli cessati successivamente, determinata dalla circostanza che per i primi l'indennità d'istituto non era pensionabile per l'intero;
- a riconoscere «ope legis» al personale dei ruoli tecnici la qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate (modifica dell'art. 42 del D.P.R. 24 aprile 1982, nr. 337;
- ad attribuire i sei scatti previsti dall'art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472 al personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio a qualsiasi ruolo o qualifica appartenga e indipendentemente dall'anzianità di servizio e al personale che, in possesso di un servizio di polizia di almeno 35 anni utili a pensione, chiede di essere collocato in quiescenza;
- a risolvere il problema relativo alla posizione retributiva di quegli ex marescialli del Corpo delle Guardie di P.S. transitati per concorso nel ruolo degli ispettori che si trovino a percepire un trattamento economico inferiore rispetto a quello già in godimento nel ruolo dei sovrintendenti;
- a sostituire l'VIII livello bis con il IX, con la misura retributiva fissata per il personale del comparto dei Ministeri nel relativo contratto;
- a far decorrere dal 25 giugno 1982 la previsione del comma 5 dell'art. 6 bis della legge 472/87;
- a modificare le norme in materia di somme erogate al Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato;
- a promuovere la rivalutazione degli aumenti periodici di cui all'art. 30 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 attribuiti al personale della Polizia di Stato in servizio, che abbia assunto servizio nel Corpo delle Guardie di P.S. in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria;
- a riconsiderare le norme relative alle note caratteristiche per la parte che concerne i criteri di compilazione e la competenza alla formulazione;
- a riconoscere anche al personale della Polizia di Stato i benefici di cui alla legge 21.12.1978, n. 852 e al R.D. 19.7.1906, n. 367;
- a rivedere la tabella 2 allegata alla legge 10.10.1986



n. 668 equiparando gli assistenti con più di 14 anni di servizio ai sergenti-maggiori con la stessa anzianità;
- ad estendere la previsione dell'art. 7, 1° comma della legge 12 agosto 1982, n. 569 al personale entrato nei ruoli della Polizia di Stato dopo il 25 giugno 1982;
- a prevedere una norma perché nei confronti del personale in servizio alla data del 30 aprile 1990 che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° maggio 1990, le misure dell'autonoma maggiorazione di stipendio fruite fino alla data del 30 aprile 1990 siano considerate utili ai fini della liquidazione della indennità di fine servizio.

Il Ministro dell'Interno riconosce l'opportunità, prospettata dalle OO.SS., di estendere l'esonero previsto dall'articolo 35, comma 4°, del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 anche ai servizi notturni automontati. In tal senso saranno predisposte le conseguenti modifiche al testo del citato articolo.

Il Ministro dell'Interno si dichiara disponibile ad attivare ogni iniziativa che possa consentire una rapida definizione in sede parlamentare del disegno di legge concernente gli alloggi per il personale delle Forze di Polizia.

Il Ministro dell'Interno assicura il proprio interessamento perché l'impegno assunto dal Governo per la presentazione di un disegno di legge che preveda il calcolo nel trattamento di fine rapporto dell'intero ammontare dell'indennità integrativa speciale concerna anche il personale della Polizia di Stato.

Il Ministro dell'Interno prende atto, altresì, delle numerose e articolate proposte sindacali dirette ad una revisione della normativa vigente in materia di ordinamento delle carriere.

A tal fine verrà riconsiderata nei modi e nei tempi tecnici necessari, unitamente alle altre Amministrazioni interessate, l'intera materia in modo da realizzare un armonico ed equilibrato sviluppo delle carriere che preveda soluzioni, tempi di permanenza e progressione debitamente adeguati sulla base della professionalità acquisita e dei titoli di studio posseduti mediante un'appropriata selezione in vista dell'espletamento di funzioni superiori e della assunzione di maggiori responsabilità.

Verranno considerati con particolare riguardo il passaggio a vice sovrintendente degli assistenti capo, ufficiali di polizia giudiziaria, nelle percentuali che saranno definite in sede di predisposizione di apposite previsioni normative, dei sovrintendenti nel ruolo degli ispettori e degli ispettori, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso pubblico a vice commissario, nel ruolo dei funzionari, nonché la riduzione da 4 a 2 anni dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione degli agenti in possesso del diploma di scuola media superiore al concorso a vice sovrintendente.

Un'apposita commissione di studio, istituita entro il prossimo mese di gennaio 1990 presso il Dipartimento della P.S. e della quale faranno parte funzionari esperti di ordinamento delle carriere e rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente Dichiarazione d'Intenti sarà incaricata di approfondire tutti gli aspetti commessi alle problematiche di cui sopra elaborando ipotesi di soluzione anche di carattere normativo.

Il Ministro dell'Interno, infine, prende atto della richiesta sindacale intesa a poter inserire nel calcolo della retribuzione utile ai fini del trattamento economico di buonuscita anche l'indennità pensionabile e si impegna a tenerne conto nella prospettiva di una generale revisione del sistema pensionistico e di trattamento di fine rapporto.

In allegato all'accordo contrattuale come impegno di programma del Siulp

Note a verbale

Il Siulp, preso atto della posizione assunta dal Ministro dell'Interno, dichiara la propria insoddisfazione sulle risposte fornite in materia di «Comparto Sicurezza», di libertà sindacali e di estensione delle norme contenute nella legge quadro sul P.I. (legge n. 93/83) ed afferma la propria volontà di lotta per raggiungere questi obiettivi, anche mediante la commissione che il Ministro dell'Interno si è impegnato ad istituire con il Protocollo d'Intesa per approfondire la questione «Comparto Sicurezza».

Il Siulp chiede al Ministro dell'Interno che in attesa dell'emanazione del DPR venga corrisposta una «una tantum» sugli emolumenti maturati come arretrati all'1 gennaio 1990.

Il Siulp chiede che in sede di presentazione del DL di copertura finanziaria venga prevista la riduzione dei limiti di anzianità per conseguire l'assegno di funzione a 17 e 27 anni.

Il Siulp chiede che venga riesaminata la possibilità di modificare il Regolamento di disciplina nella parte relativa all'istituzione di una commissione per l'irrogazione della pena pecuniaria.

Il Siulp nel lamentare la scarsa considerazione nei confronti di chi deve raggiungere sedi di servizio scarsamente fornite di mezzi pubblici chiede di riconsiderare l'opportunità di istituire una indennità per compensare il maggiore onere.

Il Siulp chiede che analogamente a quanto fatto già nei contratti precedenti al personale appartenente al ruolo dei dirigenti venga esteso il 20% dell'indennità pensionabile.

Il Siulp richiede che la previsione per gli ispettori di accedere alla qualifica di vice commissario sia estesa anche a coloro in possesso di diploma di scuola media superiore.

Il Siulp chiede che la progressione economica del personale della banda sia analoga a quella del personale della Polizia di Stato, in particolare l'indennità pensionabile deve progredire in modo analogo al progredire del livello.